

Relazioni

Cap. III - Un approccio semiotico e narrativo al diritto

1. Oggetto e obiettivi

Cercando di collocarsi a un livello di generalità paragonabile a quello della sociologia giuridica, della fenomenologia giuridica, o ancora della filosofia del diritto, la semiotica giuridica, disciplina nascente, non può che esibire una grande modestia di fronte ai suoi predecessori. Come i suoi antenati, tuttavia – ed è questo che li rende in qualche modo comparabili –, essa mira a sviluppare, secondo prospettive proprie, un principio di intelligibilità unificato relativamente all'insieme degli aspetti che può rivestire ciò che viene chiamato, per comodità, il *fenomeno giuridico*. Fenomeno complesso e diversificato come si sa, che, in aggiunta alle regole del diritto positivo, ingloba tutta una serie di “fatti giuridici” (generatori di effetti di diritto), di “atti” (creatori di diritto) e di “pratiche”, segnatamente interpretative.

In che cosa, dunque, la semiotica manifesterebbe la propria vocazione a rivolgere la sua attenzione verso questo immenso dominio? Tale è la domanda, in qualche modo pregiudiziale, che ci pare legittimo porci. Per darvi risposta, ci sia consentito apportare anzitutto alcune precisazioni – ci rivolgiamo qui prioritariamente al lettore non semiotico – sull'oggetto e sugli obiettivi del nostro approccio¹.

1. Contrariamente a una opinione assai diffusa, la semiotica non ha come oggetto essenziale lo studio dei segni; essa aspira di fatto alla costruzione di una teoria generale della significazione, differenza che è più di una semplice

sfumatura. È alla semiologia che spetta, grosso modo, di descrivere i sistemi di segni, vale a dire l'organizzazione di un certo numero di "codici" (codice dei segnali stradali, codice dei sordomuti, ecc.) associando in modo esplicitamente intenzionale e perfettamente univoco – almeno per coloro che hanno la conoscenza del sistema di convenzioni adottate – certe unità di una griglia prefissata di "significati" (transito vietato *versus* consentito *versus* obbligatorio, nell'esempio della segnaletica stradale) a certe unità corrispondenti del "significante" (nel nostro caso, cromatico: il rosso, l'arancione, il verde). Sfortunatamente le pratiche sociali che si riducono a questo tipo di comunicazione mediante segni atomici sono limitate per ciò che concerne il loro numero, e soprattutto minime quanto alla loro portata dal punto di vista della conoscenza dei fatti sociali, sono: è una delle ragioni del divorzio fra "semilogi" e "semiotici" (ancorché le denominazioni dei due orientamenti si sovrappongano spesso).

Se la *semiotica* dunque non si assegna, per parte sua, il compito di reperire o di classificare oggetti-segno è perché essa si è prefisso un obiettivo incomparabilmente più ambizioso, che soprattutto, a nostro avviso, coinvolge più ambiti disciplinari, nella misura in cui – almeno come progetto – esso colloca immediatamente la disciplina su un piano di incontro con le altre scienze sociali. L'oggetto della semiotica, diremo, è la *significazione*. Il programma di lavoro del semiotico che ne consegue consisterà nel render conto (per mezzo di modelli da costruire) del modo in cui il senso viene colto e prodotto, quali che siano i luoghi e le forme della sua manifestazione. Ora, il senso è dappertutto, nei nostri discorsi come nelle nostre pratiche, negli oggetti culturali che produciamo come nelle realtà naturali che interpretiamo. Pertanto, nulla di quel che interessa le scienze sociali e umane può lasciare indifferente il semiotico: né i comportamenti che studia il politologo o il sociologo, né le opere care al teorico dell'arte o della letteratura, né i rituali analizzati dall'antropologo o dallo specialista delle religioni – né, certamente, i discorsi e le pratiche appartenenti al diritto – dal momento che gli uni e gli altri sono, a diverso ti-

tolo, portatori di senso. Come l'approccio fondato sul segno, *stricto sensu*, determinava, da parte della semiologia, una certa forma di isolazionismo, così, lo si vede, l'approccio basato sulla significazione rischia inversamente, per l'ampiezza stessa del suo oggetto, di far passare la semiotica per un'impresa decisamente imperialista!

L'obiettivo della disciplina non è però quello di sostituirsi all'una o all'altra fra le discipline limitrofe. Petizione di principio che non procede né da modestia né da qualche forma di prudenza, ma che consegue dallo statuto delle discipline in causa e dai loro oggetti. Certo, non disponendo di un territorio empirico circoscritto *a priori* e occupandosi al contrario, per principio, un po' di "tutto", – come si è appena sottolineato – è prendendo a prestito dalle altre specialità taluni fenomeni appartenenti alla loro giurisdizione che il semiotico si dà, come è necessario, degli oggetti empirici particolari da analizzare. Ma questo non vuol dire che egli li "annetta" o che egli si appropri per questo dei territori circostanti. Dal punto di vista epistemologico, simili rivendicazioni di proprietà non hanno alcun senso, dal momento che il "reale" è fin troppo ricco perché qualche branca del sapere possa mai pretendere di esaurirne da sola tutti gli aspetti. Parimenti, da solo, il riferimento a questo o quel campo o classe di oggetti empirici considerati come dati non può in alcun caso bastare a definire una disciplina nella sua specificità; al contrario, l'elemento a tal riguardo decisivo concerne, per ogni disciplina, il modo di costruire la problematica del proprio oggetto, o, per dirla altrimenti, il *punto di vista* che essa adotta per trasformare quel che, in sé, non è altro che una collezione di fatti fra tante in un *oggetto di conoscenza* possibile. Più dettagliatamente, a fronte del dominio giuridico, inteso come insieme di discorsi, di istituzioni e pratiche sociali, il "punto di vista" che rende specifico l'approccio semiotico in rapporto ad altre prospettive esistenti sarà quello della "significazione": che vuol dire esattamente interrogare il diritto da questa prospettiva?

2. Si tratta, lo abbiamo detto, di estrarre un principio generale di intelligibilità relativamente alla sfera giuridica –

considerata, possiamo ora aggiungere, come un insieme di elementi portatori di significazione.

Come i giuristi sanno, la significazione di un testo di legge, di un regolamento o di una circolare, di una sentenza o perfino dei termini di un contratto è spesso lungi dall'essere chiara, immediata e univoca. Donde il ricorso, da parte dei magistrati come degli esperti e degli autori della dottrina, alle *tecniche di interpretazione* del diritto, le une tradizionali, di ispirazione esegetica, le altre più moderne, derivate in genere da una concezione scientifica più marcata. Gli sviluppi attuali delle scienze del linguaggio aprono a questo riguardo prospettive assai vaste, alcune delle quali non hanno mancato di attrarre già adesso l'attenzione dei giuristi. È il caso dell'analisi documentaria e della ricerca nel dominio dell'Intelligenza Artificiale, e anche, a un grado inferiore, il caso della semiotica come *metodo di analisi* dei testi². Noi lasceremo tuttavia da canto questo aspetto, poiché non sul piano metodologico intendiamo collocarci, ma a un livello di concettualizzazione più globale, mirante, ancora una volta, all'universo del diritto nel suo insieme.

Ora, da questo punto di vista, il nostro oggetto oltrepassa i limiti delle analisi del solo testo, quali che siano le tecniche particolari. Ciò che viene chiamato il "giuridico", non è, in effetti, solamente un corpus – anche assai vasto – di espressioni linguistiche (il discorso della legge e della giurisprudenza), è anche tutto un fascio di istituzioni e di attori, di situazioni e di decisioni, di fatti e di atti "giuridici" la cui delimitazione, in quanto sistema globalmente significante, richiede la costruzione di modelli, i quali, palesemente, non possono essere "testuali" o linguistici in senso stretto.

Non è la prima volta che i semiotici raccolgono una sfida di quest'ordine (o quanto meno provano a misurarvisi): una sfida risultante dalla complessità, o anche dall'eterogeneità, almeno apparente, degli elementi e dei livelli costitutivi di un universo di significazione determinato, da organizzare e da descrivere. È anzi, diremmo volentieri, la loro vocazione primaria. Infatti, non appena la semiotica, mettendo da parte lo studio del segno, si affranca come s'è vi-

sto dalla semiologia, è in parte contrapponendosi alla linguistica – di cui è pur figlia – che può specificare la natura del suo oggetto: la significazione. Mentre per il linguista si tratta di esplicitare le condizioni di emergenza del senso, regolate dalla grammatica di una particolare *lingua*, per il semiotico si tratterà di provare a rendere conto dell'emergenza del senso nel quadro della *comunicazione* in generale, quale che ne sia l'ambito di esercizio – sociale, interindividuale o meramente "interiore" – e quali che ne siano i tipi di supporto: linguistico, certamente, ma anche plastico, gestuale, spaziale, ecc. Tale obiettivo richiede una teoria generale del linguaggio, che spetta precisamente alla semiotica generale di costruire.

2. Problematica

Non è evidentemente questo il luogo adatto per esporre il "progetto semiotico" in tutte le sue ramificazioni, e noi ci limiteremo a presentarne gli aspetti che ci paiono più direttamente utili alla elaborazione di una problematica propria al dominio locale – ancorché assai inglobante – che abbiamo di mira. Fra questi elementi, è la *sintassi narrativa* che, a nostro avviso, deve innanzi tutto ricevere attenzione: tale scelta in favore di una modellizzazione sintattica – piuttosto che semantica – non sarà, evidentemente, priva di conseguenze sul contenuto e l'orientamento di ciò che noi intendiamo per "semiotica giuridica". Conviene pertanto darle una giustificazione: il diritto va forse considerato piuttosto come un *dizionario* o – come è nostra opinione – come una *grammatica*³?

1. Per eliminare un possibile malinteso, precisiamo anzitutto la portata esatta della questione. Se, conformemente all'uso, si intende per "grammatica" (o sintassi) un sistema di regole che controllano, per una lingua o più generalmente per un linguaggio dato, i tipi di combinazione possibili fra le unità (semantiche) fornite dal dizionario di questa lingua o di questo linguaggio, allora è chiaro che i due compo-

nenti così caratterizzati si interdefiniscono e si presuppongono a vicenda, in modo tale che nessun linguaggio (o sistema di comunicazione) saprebbe concepirsi al di fuori della loro stretta cooperazione. La domanda che poniamo non è pertanto relativa alla natura, sintattica o semantica, del diritto in quanto linguaggio – questione teoricamente priva di senso poiché le due dimensioni sono per definizione indissociabili – quanto piuttosto alla strategia che conviene adottare per avviare lo studio di tale linguaggio.

Al fine di giustificare la scelta “strategica” che è quindi la nostra, muoveremo da una semplice constatazione che traiano, semplificando al massimo, dalle lezioni del diritto comparato. Quel che ci insegna questa disciplina è innanzi tutto l'enorme diversità dei sistemi giuridici nel tempo e nello spazio; infatti ogni cultura stabilisce, secondo vie che le sono proprie, i criteri di distinzione fra ciò che, per essa, appartiene all'ordine in senso stretto giuridico e ciò che appartiene a questo o quest'altro ordine normativo distinto, come ad esempio, per la nostra cultura, le regole della morale, del saper vivere o della pratica religiosa. Al limite, si può perfino immaginare, in una prospettiva antropologica, una società che non isolasse del tutto il “fenomeno giuridico” in quanto tale, che per esempio non rendesse autonome sotto forma di istituzioni particolari e specializzate le funzioni “legislativa” o “giudiziaria”, che non comportasse “professioni giuridiche” riconosciute, che non avesse periodici di “annunci legali” in mancanza di testi specificamente “giuridici” da portare a conoscenza del pubblico: in breve, una società che facesse a meno del “diritto” come *categoria semantica* autonoma. Non per questo, una tale società potrebbe fare a meno, se esistesse, di un minimo di regole, anche implicite, capaci di organizzare le relazioni – di scambio, parentela, ecc. – fra i suoi membri: il diritto sarebbe bensì assente dal dizionario concettuale di una tale cultura, ma una presenza del giuridico sarebbe nondimeno rintracciabile sotto forma di un qualche sistema di regole sintattiche, vale a dire grammaticali, capaci di reggere i rapporti sociali.

Questa considerazione porta a una distinzione elementare che, pur non presentando alcunché di nuovo, nondimeno costituisce per noi un passo obbligato. Abbiamo appena stabilito (o ritrovato) la distinzione fra due livelli di esistenza e di apprensione di quel che potrebbe chiamarsi, usando a proposito un termine relativamente neutro, la *norma*: un livello profondo, dove l'esistenza della norma come regola relazionale pura, o (che è lo stesso) come pura regola di sintassi, determina la sua universalità; e un livello più superficiale, dove si vede la norma investirsi nelle strutture del linguaggio giuridico *stricto sensu*; in tal modo una società potrebbe tematizzare “giuridicamente” quel che un'altra società collocherà su un altro piano in funzione della diversità dei sistemi di categorizzazione semantica propri alle differenti culture. Beninteso, entrambi questi livelli interessano il semiotico, ma è chiaro che c'è fra loro, al tempo stesso, una differenza di statuto gerarchico che non può non determinare certe priorità euristiche nella logica della costruzione della “semiotica giuridica”.

Si può ammettere che i dispositivi caratteristici del livello “superficiale” (dove la norma si trova già investita nella rete semantica di questo o quest'altro sistema di diritto positivo) non fanno che mettere in opera, nel loro proprio ordine, le regole di una sintassi più fondamentale (appartemente al livello profondo che abbiamo postulato). E allo stesso modo si ammetterà anche che l'analisi semiotica dei dispositivi detti superficiali passa attraverso la costruzione preliminare di modelli più generali, che assumono direttamente quale oggetto questa sintassi fondamentale, indipendentemente dai modi di investimento particolare in questa o quest'altra manifestazione di superficie. Se non fosse per la vanità dei “distinguo” terminologici troppo sottili, si potrebbe marcare esplicitamente questa gerarchia di livelli, applicando di preferenza l'espressione “semiotica del diritto” (o dei sistemi di diritto positivo) agli studi miranti al primo livello, e riservando l'espressione “semiotica giuridica” (*lato sensu*) alle ricerche appartenenti al secondo livello: essendo ancora una volta inteso che le prime, relativamente locali in quanto al loro oggetto, presuppongono le

seconde, sole in grado di fornire agli studi concreti i modelli teorici necessari alla loro elaborazione. È a questo punto che il ricorso alla sintassi narrativa, precisamente come luogo d'origine dei modelli, ci pare possa offrire una prospettiva degna di interesse.

2. Avanziamo la nostra ipotesi in modo lapidario: se "l'inconscio", a quanto si dice, è strutturato come un linguaggio, "il giuridico", in quanto linguaggio, sarà strutturato come un *racconto*. Evidentemente, questa formula non pretende di trovare una sua giustificazione a livello superficiale: la legislazione non è un romanzo, e lungi da noi la supposizione che i magistrati ci raccontino delle storie! In compenso, la formula assume un senso non appena si prende in esame la logica, o, più esattamente, la grammatica narrativa *soggiacente* al vasto insieme di discorsi e pratiche assai diversificate che proponiamo di riunire sotto qualche principio di intelligibilità generale e comune.

Ora la teoria semiotica del racconto – detta anche, in termini più astratti, teoria della "narratività" – si concentra attorno a un piccolo numero di nozioni fondamentali, la cui enumerazione, lungi dallo sconcertare il giurista a causa della sua estraneità (si dice a tal punto che la semiotica è gergale ed esoterica...), rischia piuttosto di renderlo perplesso in ragione della singolare somiglianza che pare avvicinare le due terminologie: "volontà", "soggetto", "mandato", "oggetto", "contratto", "delega", "capacità", "atto", "sanzione", quante costruzioni propriamente giuridiche sono al tempo stesso altrettanti termini chiave della grammatica narrativa! Non ci pronunceremo sulla questione se siano i semiotici ad aver saccheggiato surrettiziamente certi trattati di diritto o se non sia la natura stessa del fenomeno giuridico ad aver imposto, in qualche modo, al giurista una modellizzazione di tipo "semiotico" *avant la lettre* – fatto sta che, dietro la evidente prossimità lessicale, paiono effettivamente disegnarsi talune affinità più profonde, di ordine concettuale, fra *problematica del racconto* e *teoria del diritto*. Cosa che ci consentirà di precisare l'esame di alcune delle nozioni sopra menzionate.

Partiamo dalla nozione di *atto*, una tra le più fondamentali in semiotica come in diritto, e forse più ancora nella prima prospettiva che nella seconda, nella misura in cui, definita più astrattamente, essa vi riveste per il modo in cui è costruita una più larga estensione. In relazione alla definizione estensiva che stiamo per introdurre, l'ottica giuridica porta a specificare la suddetta nozione agganciando contemporaneamente la sua applicazione a una condizione "retrospettiva" – l'atto giuridico presuppone la volontà di almeno un soggetto di diritto – e ad una condizione "prospettica" – esso implica di necessità certi effetti di diritto. In compenso, dal punto di vista più generale che il semiotico – non essendo sottomesso agli imperativi pratici che si impongono al giurista nell'ottica del *jus aedificandi* – può e deve promuovere, non vi è alcuna ragione di legare *a priori* la definizione dell'atto all'apparizione di questa o quest'altra condizione particolare, relativa per esempio allo statuto del soggetto o alla natura delle motivazioni e delle conseguenze del suo intervento. L'"atto semiotico", deliberatamente concepito a un livello molto astratto, designerà un qualunque *fare*, vale a dire nulla di più di una mera funzione sintattica logicamente presupposta dal passaggio da un qualsiasi stato di cose a uno stato considerato distinto. Beninteso, questi stati di cose "qualsiasi" sono chiamati a tradursi, a loro volta, in superficie – vale a dire nei discorsi e nelle pratiche osservabili –, sotto forma di stati determinati. Accanto a criteri particolari, per mezzo dei quali il "fare" sintattico viene a specificarsi sotto forma di *atti giuridici* relativamente diversificati, si dovrà dunque, parallelamente, prevedere quali siano le determinazioni specifiche da far intervenire per trasformare i nostri "stati" sintattici in quelli che il diritto riconosce come *situazioni giuridiche* particolari.

3. Si dirà che in tutto ciò la semiotica non scopre nulla: non fa in sostanza che etichettare in modo un po' diverso cose già note e inventariate. Questo è vero, ma non rappresenta a nostro avviso una obiezione pertinente. Giocare con le denominazioni non avrebbe altro interesse se questa operazione si riducesse a una pura e semplice sostituzione

terminologica. Ma si sarà compreso che non è precisamente di questo che si tratta nel caso presente, e che il rapporto fra il vocabolario giuridico esistente e il vocabolario analitico proposto non è un rapporto di equivalenza e di preferenza su un medesimo piano, ma di sovrapposizione, corrispondente alla gerarchizzazione concettuale dei possibili *livelli di comprensione* dei fenomeni da descrivere. Non è un titolo di gloria, per il semiotico, quello di elaborare dei concetti e, lo si vedrà fra poco, dei modelli di portata talvolta più inglobante di quelli costruiti dagli specialisti di altre discipline per le necessità immediate della loro pratica: ciascuno ha il suo mestiere, o, piuttosto, ciascuno il suo livello di concettualizzazione. Questo va detto senza il minimo giudizio di valore, poiché sarebbe cosa oltremodo stupida, per il semiotico, pretendere – cosa che non fa! – che il suo proprio metalinguaggio traduca, fra tutti i livelli, quello di astrazione e di concettualizzazione “ultimo”: si sa bene, almeno dopo Wittgenstein, come ogni progresso in questo ambito, come pure in materia di formalizzazione (ancora appena agli inizi in semiotica), resti per natura indefinitamente perfezionabile.

Se dunque la concettualizzazione proposta non ha, in assoluto, più valore di ogni altra, occorre almeno che sia possibile riconoscerle una qualche utilità relativa. Ora, è necessario sottolinearlo, l’“utilità” di una procedura ipotetico-deduttiva – e la semiotica è proprio di questo tipo – non consiste, in primo luogo, nello scoprire, ma nel render conto: nell’accrescere il campo di intelligibilità mediante la sussunzione di casi particolari sotto un ordine di regolarità più generale. Il giorno in cui i teorici della narrativa saranno giunti a elaborare una “semiotica giuridica” consistente, vale a dire capace di assegnare alla “semiotica del diritto” il suo posto nel quadro di una teoria generale dei discorsi e delle pratiche della norma, quel giorno sarà sicuramente stato registrato un guadagno di intelligibilità del tipo indicato – e la disciplina avrà in quel caso giustificato la sua esistenza. Ma oggi non muoviamo che i primi passi.

Da qui il carattere problematico, fors’anche ingenuo agli occhi del giurista, di quello che ora cercheremo di delineare,

re, addentrandoci un poco nella presentazione dei modelli prefigurabili in vista di una “semiotizzazione” del diritto.

3. Una sintassi modale

1. È dalla nozione di atto, e dalla sua traduzione in sintassi narrativa – il “fare” – che sarà più comodo ripartire. Che sia compiuto in forma di decisione (unilaterale) o di convenzione (bilaterale o collettiva), l’atto giuridico, lo si è appena rilevato, è per definizione preceduto da una “volontà” e seguito da “effetti” – sia questi ultimi che quella impegnando uno o più “soggetti” di diritto. Semioticamente parlando, un dispositivo di tal sorta si analizza come la messa in gioco di un *modello attanziale* e di una *sintassi modale* che determinano essi stessi, con la loro sovrapposizione, i contorni generali di uno *schema narrativo* canonico.

Grazie ai ben noti lavori dei logici deontici, almeno una fra le facce di questo trittico, quella ove va a collocarsi la problematica della modalità, è già familiare ai giuristi. Tuttavia, a rischio che le distanze fra discipline così evidentemente imparentate paiano sottolineate gratuitamente, conviene qui rimarcare, a proposito dell’interpretazione del fenomeno modale, una nuova biforcazione teorica: stavolta fra l’approccio classico sviluppato dalla logica e dalla meta-logica – chiamata anche “semiotica”⁴ – e la nostra prospettiva sintattica e narrativa. Genericamente, si possono distinguere i due approcci nel modo seguente. Il primo approccio, diremo, tratta le modalità come *predicati modali* (ad esempio “è obbligatorio / vietato / consentito che...”) e cerca di definire, nel quadro interproposizionale, le regole di inferenza che sostengono la produzione e la connessione di enunciati modali (e segnatamente deontici) ben-formati; per esempio enunciati del tipo:

Se x deve (*prescrizione*) fare A ,
allora x può (*permesso*) fare A .

Di contro, secondo l’altro approccio – quello qui praticato –, le modalità verranno essenzialmente considerate co-